

ISTRUZIONI PER L'USO E LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RESI E RICEVUTI

Titolo I

AVVERTENZE GENERALI

1. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti sono composti ciascuno da:

- un record relativo al frontespizio (rif.: mod. INTRA-1 o mod. INTRA-2), contenente i dati generali e riassuntivi dell'elenco;

e almeno uno dei seguenti elementi:

- uno o più record relativi a dettagli di sezione 1 (rif.: mod. INTRA-1 *bis* o mod. INTRA-2 *bis*);
- uno o più record relativi a dettagli di sezione 2 (rif.: mod. INTRA-1 *ter* o mod. INTRA-2 *ter*);
- uno o più record relativi a dettagli di sezione 3 (rif.: mod. INTRA-1 *quater* o mod. INTRA-2 *quater*);
- uno o più record relativi a dettagli di sezione 4 (rif.: mod. INTRA-1 *quinquies* o mod. INTRA-2 *quinquies*);
- uno o più record relativi a dettagli di sezione 5 (rif.: mod. INTRA-1 *sexies*).

2. A partire dal mese di riferimento gennaio 2022, negli elenchi riepilogativi delle cessioni le variabili codice iva dell'acquirente e corrispondente codice ISO assumono rilevanza statistica, oltre che fiscale, in virtù del Regolamento (UE) 2019/2152, art. 13 comma 1. La raccolta di tali variabili a fini statistici è funzionale allo scambio di micro-dati sulle cessioni intracomunitarie tra Paesi membri applicabile dal 2022 (Regolamento (UE) 2019/2152, art. 12). Tale scambio offrirà ai Paesi membri una nuova fonte per la compilazione di statistiche sugli acquisti, consentendo, in prospettiva, ulteriori semplificazioni relative ai modelli INTRA-2 bis.

3. Negli elenchi riepilogativi vanno riepilogate ai soli fini statistici nelle sezioni 1 e 2 anche le operazioni commerciali relative allo scambio di gas e quelle relative alle lavorazioni. Dal 2010 sono incluse nelle statistiche sugli scambi intracomunitari anche le merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate. Dal 2018 non vanno riepilogate le operazioni commerciali relative allo scambio di energia elettrica.

4. Sono invece escluse anche dalla rilevazione statistica nelle sezioni relative ai beni le operazioni commerciali aventi come oggetto le seguenti merci:

- a) Oro detto monetario.
- b) Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi pagamenti per servizi quali l'affrancatura, le imposte o i canoni;
- c) Merci destinate a un uso temporaneo o dopo tale uso (ad esempio locazioni, mutui, leasing operativi), purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - non è prevista né è stata effettuata alcuna lavorazione,
 - la durata prevista dell'uso temporaneo non è stata o non sarà superiore a 24 mesi,
 - la cessione o l'acquisto non sono da dichiarare come una cessione o un acquisto ai fini dell'IVA.
- d) Merci che circolano tra:
 - uno Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri Stati membri, e
 - lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri Stati membri o di organizzazioni internazionali.

Le zone franche territoriali comprendono le ambasciate e le forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio del paese d'origine;

- e) Beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso;
- f) Dati e software scaricati da Internet;
- g) Beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, purché siano movimentati unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni o servizi, ad esempio:
 - materiale pubblicitario
 - campioni commerciali

- h) Beni destinati ad essere riparati e restituiti in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati e i pezzi difettosi sostituiti. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni;
- i) Mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicolispaziali al momento del lancio;
- j) periodici in abbonamento;
- k) beni personali appartenenti a persone fisiche.

5. Con effetto dai dati di gennaio 2022, il Regolamento (UE) 2020/1197 della Commissione applica alla movimentazione di alcuni particolari beni il concetto di «proprietà economica», definito come il diritto a godere dei benefici associati all'uso di una nave, di un aeromobile o di un veicolo spaziale in virtù dell'accettazione dei rischi connessi; il proprietario economico di un bene non è necessariamente il proprietario giuridico. Conseguentemente vanno inclusi nelle statistiche relative agli scambi intracomunitari i seguenti movimenti definiti al capitolo III sez. 21 del citato Regolamento:

- a) il trasferimento della proprietà economica di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro a una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante; sono inclusi i trasferimenti finalizzati allo smantellamento o alla demolizione di una nave o di un aeromobile;
- b) il trasferimento della proprietà economica di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante a una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro; sono inclusi i trasferimenti finalizzati allo smantellamento o alla demolizione di una nave o di un aeromobile;
- c) il trasferimento della proprietà economica di navi o aeromobili nuovi dallo Stato membro di costruzione al primo proprietario economico dopo la loro costruzione;
- d) le cessioni e gli acquisti di navi o aeromobili finalizzate alla lavorazione per conto terzi o successive a tale lavorazione.

Per queste operazioni si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

- A) il periodo di riferimento per le cessioni e gli acquisti di cui alle lettere a), b) e c), è il mese in cui avviene il trasferimento della proprietà economica; il periodo di riferimento per le cessioni e gli acquisti di cui alla lettera d), è il mese di calendario in cui avviene l'importazione o l'esportazione;
- B) lo Stato membro o il paese partner sono:
 - i) lo Stato membro in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che trasferisce la proprietà economica della nave o dell'aeromobile, all'importazione, o la persona fisica o giuridica a cui è trasferita la proprietà economica della nave o dell'aeromobile, all'esportazione, per le transazioni di cui alle lettere a) e b);
 - ii) lo Stato membro di costruzione, nel caso di navi o aeromobili nuovi, all'importazione;
 - iii) lo Stato membro in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che esercita la proprietà economica della nave o dell'aeromobile per gli acquisti di navi o aeromobili finalizzate alla lavorazione per conto terzi, e per le cessioni di navi o aeromobili successivamente alla lavorazione per conto terzi;
 - iv) lo Stato membro che effettua la lavorazione per le cessioni di navi o aeromobili finalizzate alla lavorazione per conto terzi e per gli acquisti di navi o aeromobili successivamente alla lavorazione per conto terzi;
- C) il valore statistico per le cessioni e gli acquisti di cui alle lettere a), b) e c), è l'importo totale che sarebbe fatturato, al netto delle spese di trasporto e assicurazione, in caso di vendita o di acquisto dell'intera nave o dell'intero aeromobile. Per la lettera d) si applica al valore statistico la definizione generale valida per le lavorazioni;
- D) la quantità è espressa, per le navi, in unità supplementari stabilite nella nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento e, per gli aeromobili, in massa netta e in unità supplementari stabilite nella nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.

5. Per quanto concerne gli scambi di Merci fornite o provenienti da impianti in alto mare - installati in una zona di cui lo Stato membro gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino o ha il diritto di autorizzarne lo sfruttamento -, essi comprendono:

- a) gli acquisti di merci fornite da:
 - i) un altro Stato membro all'impianto in alto mare dello Stato membro dichiarante;
 - ii) un impianto in alto mare di un altro Stato membro allo Stato membro dichiarante;

- iii) un impianto in alto mare di un altro Stato membro all'impianto in alto mare dello Stato membro dichiarante;
- b) cessioni di merci fornite a:
 - i) un altro Stato membro dall'impianto in alto mare dello Stato membro dichiarante;
 - ii) un impianto in alto mare di un altro Stato membro dallo Stato membro dichiarante;
 - iii) un impianto in alto mare di un altro Stato membro dall'impianto in alto mare dello Stato membro dichiarante.

Per le statistiche sulle cessioni e sulle importazioni di merci fornite a e da un impianto in alto mare, può essere utilizzata una classificazione dei prodotti semplificata:

- 9931 24 00: merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC,
- 9931 27 00: merci indicate al capitolo 27 della NC,
- 9931 99 00: merci classificate altrove.

Per queste merci, eccettuate quelle di cui al capitolo 27 della NC, la trasmissione dei dati sulla quantità è facoltativa ed è possibile utilizzare il codice semplificato dello Stato membro associato "QV".

6. Per quanto concerne gli scambi di «prodotti del mare», valgono le seguenti disposizioni:

- a) Sono trattati come acquisti gli sbarchi di prodotti del mare nei porti dello Stato membro dichiarante oppure il loro passaggio a bordo di navi appartenenti allo Stato membro dichiarante da navi appartenenti a un altro Stato membro;
- b) Sono trattate come cessioni gli sbarchi di prodotti del mare in porti di un altro Stato membro da navi appartenenti allo Stato membro dichiarante oppure il loro passaggio a bordo di navi appartenenti a un altro Stato membro da navi appartenenti allo Stato membro dichiarante.

All'acquisto, lo Stato membro associato è lo Stato membro in cui è residente il soggetto passivo d'imposta che esercita la proprietà economica della nave che trasporta la cattura e, alla cessione, un altro Stato membro nel quale i prodotti del mare sono sbarcati o nel quale è residente il soggetto passivo di imposta che esercita la proprietà economica della nave che acquista tali prodotti.

7. Per quanto concerne gli scambi di «veicoli spaziali» - satelliti e altri congegni in grado di viaggiare oltre l'atmosfera terrestre e le loro parti, esclusi i veicoli di lancio – valgono le seguenti disposizioni:

- a) È trattata come cessione il lancio nello spazio di un veicolo spaziale la cui proprietà economica è stata oggetto di un trasferimento da un soggetto stabilito nello Stato membro dichiarante a un soggetto stabilito in un altro Stato membro;
- b) È trattato come acquisto il lancio nello spazio di un veicolo spaziale la cui proprietà economica è stata oggetto di un trasferimento da soggetto stabilito in un altro Stato membro a soggetto stabilito nello Stato membro dichiarante.

Per queste operazioni si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

- il dato sul valore statistico è definito come il valore del veicolo spaziale, escluse le spese di trasporto e di assicurazione;
- il dato relativo allo Stato membro associato è lo Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito, in acquisto, e lo Stato membro nel quale è residente il nuovo proprietario, in cessione. Nel caso di cessione verso organizzazioni internazionali o agenzie spaziali, per i paesi partner è utilizzato il codice semplificato dello Stato membro associato "QV".

Titolo II

ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI DI BENI E DEI SERVIZI

Frontespizio (Mod. INTRA-1)

Nel primo riquadro vanno indicati il periodo di riferimento (mensile o trimestrale) con l'indicazione del mese (da 1 a 12) o del trimestre (da 1 a 4) di riferimento, l'anno di riferimento.

Nel caso di periodicità trimestrale, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010, occorre indicare se le operazioni riepilogate nelle sezioni 1 e/o 3 e/o 5 sono da riferirsi al:

- 1° mese del trimestre (è il caso in cui si sta presentando solo il primo mese del trimestre, cioè si cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel primo mese del trimestre);
- 1° e 2° mese del trimestre (è il caso in cui si sta presentando solo il primo e il secondo mese del trimestre, cioè si cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel secondo mese del trimestre);
- trimestre completo (è il caso in cui non si è superato il valore soglia di presentazione trimestrale oppure si cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel terzo mese del trimestre).

Il numero di riferimento da attribuire all'elenco deve seguire una numerazione progressiva per ogni soggetto che lo presenta (soggetto obbligato o soggetto delegato) in modo da poter essere univocamente individuato. La numerazione è unica nel corso degli anni indipendentemente dal tipo di elenco e dalla modalità di presentazione.

Nel riquadro del soggetto obbligato va indicato il numero di partita IVA e:

- nel caso di persona fisica, il cognome e il nome del soggetto;
- nel caso di soggetto diverso da persona fisica, la denominazione/ragione sociale.

Inoltre vanno barrate:

- la casella 1, dai soggetti che presentano per la prima volta gli elenchi riepilogativi;
- la casella 2, dai soggetti che, nel periodo cui si riferisce l'elenco, hanno cessato la propria attività o hanno variato il numero di partita IVA.

Se il soggetto obbligato si avvale di un soggetto diverso per la presentazione degli elenchi, nel riquadro relativo al soggetto delegato va indicato il numero di partita IVA dello stesso, nonché il suo cognome e nome o la sua denominazione/ragione sociale.

Nel riquadro relativo ai dati riassuntivi dell'elenco vanno indicati:

- il numero complessivo delle righe di dettaglio e l'ammontare complessivo in euro delle operazioni per le sezioni 1, 2, 3 e 4;
- Il numero complessivo delle righe di dettaglio delle operazioni per la sezione 5.

La compilazione del frontespizio per la presentazione in dogana è completata con la data e la firma del dichiarante.

Sezione 1

Cessioni di beni registrate nel periodo (Mod. INTRA-1 *bis*)

Note generali.

1. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono fornire:

- tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;
- le colonne da 1 a 7, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali (la colonna 5 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti la compilazione della stessa è facoltativa; la compilazione delle colonne 6 e 7 è facoltativa);
- le colonne 1, 2 (qualora noto), 3 (qualora noto) e da 5 a 15, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.

2. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono fornire soltanto le colonne da 1 a 7 fiscali (la colonna 5 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti la compilazione della stessa è facoltativa; la

compilazione delle colonne 6 e 7 è facoltativa). A partire dai dati di gennaio 2018, ricadono nella presente casistica anche le cessioni dichiarate da soggetti che intendano avvalersi della semplificazione prevista dal comma 3.1 della determinazione congiunta dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 194409 del 25 settembre 2017.

3. In ciascuna riga di dettaglio sono riepilogate, sommando gli elementi quantitativi e di valore richiesti, le cessioni di beni che presentano le stesse caratteristiche e cioè:

- nel caso di righe dettaglio compilate sia ai fini fiscali che statistici: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione A, natura della transazione B (se fornito), nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se fornito), modo di trasporto (se fornito), paese di destinazione, provincia di origine e paese di origine;
- nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini fiscali: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione A (se fornito), nomenclatura combinata (se fornito);
- nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini statistici: natura della transazione A, natura della transazione B (se fornito), nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se fornito), modo di trasporto (se fornito), paese di destinazione, provincia di origine e paese di origine.

4. Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" e "VALORE STATISTICO IN EURO" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore. Nel solo caso di importi inferiori a 0,5 euro l'importo da indicare dovrà essere sempre pari a 1 euro.

5. Le quantità da indicare nelle colonne "MASSA NETTA" e "UNITA' SUPPLEMENTARI" sono arrotondate all'unità. Nel solo caso di quantità di "MASSA NETTA" inferiori a 1 Kg si dovrà indicare 1.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 1.

Stato (col. 2).

Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (tabella A).

Codice IVA (col. 3).

Indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (tabella A).

Ammontare delle operazioni in euro (col. 4).

Indicare l'ammontare delle cessioni di beni, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Natura della transazione A (col. 5).

Indicare il codice numerico corrispondente alla colonna A della sottostante tabella B. Nel caso di operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente-cedente, la compilazione del rigo è limitata alle sole informazioni di interesse fiscale e la "natura transazione A" deve essere indicata attraverso il relativo codice alfabetico riportato nella terza colonna della sottostante tabella B.

Si ha un'operazione triangolare comunitaria quando un soggetto A, residente nello Stato membro 1, riceve un ordine da un soggetto B, residente nello Stato membro 2, di merci da spedire ad un soggetto C, residente nello Stato membro 3. Il soggetto A (fornitore) fattura le merci al soggetto B (acquirente-cedente) il quale, a sua volta, fattura le merci al soggetto C (acquirente finale).

Natura della transazione B (col. 6).

I soggetti di cui all'articolo 6, comma 4 del Decreto 22 febbraio 2010, vale a dire coloro che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni superiore a euro 20.000.000, indicano nel campo "Natura della transazione B" il codice numerico corrispondente alla colonna B della sottostante tabella B. Nel caso di operazioni triangolari, il campo non deve essere compilato.

Per periodi di riferimento antecedenti l'anno 2022, l'informazione non deve essere fornita.

Nomenclatura combinata (col. 7).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

In applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 3, Sezione 31 del Capitolo IV, Allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione del 30 luglio 2020 e della presente determinazione, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi senza disaggregazione della Nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000, per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000. Per «spedizione» si intendono tutte le transazioni che durante il mese di riferimento sono oggetto della stessa fattura.

Massa netta (col. 8).

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Per le sottovoci della nomenclatura combinata che prevedono anche l'unità supplementare, la colonna deve essere compilata esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010.

Unità supplementari (col. 9).

Se ricorre il caso, indicare la quantità della merce espressa nell'unità di misura supplementare prevista dalla nomenclatura combinata della tariffa doganale.

Valore statistico in euro (col.10)

La colonna deve essere compilata:

- a) dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010;
- b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non è stata compilata la colonna 4.

Va indicato il valore statistico delle merci secondo la definizione contenuta nell'allegato V al regolamento (UE) n. 2020/1197 della Commissione, Capitolo II, sez. 10.

Tale valore è stabilito sulla base imponibile determinata ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, o del suo controvalore, eventualmente rettificato per tener conto delle spese accessorie, ovvero le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di uscita dall'Italia (valore franco confine italiano). Qualora la base imponibile non debba essere dichiarata ai fini fiscali, il suo controvalore corrisponde al valore fatturato, IVA esclusa, o, in mancanza di tale valore, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita.

Per le merci spedite a seguito o in vista di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione), il valore statistico è stabilito sulla base del controvalore definito sopra, ovvero dell'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita delle stesse.

Condizioni di consegna (col. 11).

Indicare il codice che individua il gruppo nel quale le condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate sono classificate, secondo lo standard adottato congiuntamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (tabella D, terza colonna).

La colonna deve essere compilata dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010.

Modo di trasporto (col. 12).

Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l'uscita delle merci dall'Italia (tabella C). La colonna deve essere compilata soltanto dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010.

Paese di destinazione (col. 13).

Indicare il codice ISO del Paese membro di destinazione delle merci (tabella A).

Provincia di origine (col. 14).

Indicare la sigla automobilistica della provincia di origine/produzione delle merci. Se la provincia di origine/produzione non è nota oppure non è italiana, indicare la sigla automobilistica della provincia di spedizione delle merci.

Paese di origine (col. 15).

Indicare il codice ISO del paese di origine delle merci individuato secondo i seguenti criteri:

- Le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o paese o territorio sono originarie di tale Stato membro o paese o territorio.
- Le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o paese o territorio sono considerate originarie dello Stato membro o paese o territorio in cui sono state sottoposte all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione. L'origine delle merci non unionali è determinata conformemente alle disposizioni del codice doganale dell'Unione che stabilisce le norme in materia di origine.

Sezione 2

Rettifiche alle cessioni di beni relative a periodi precedenti (Mod. INTRA-1 *ter*)

Note generali

1. Tale sezione deve essere compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche alle sezioni 1 di elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni riferite ad uno stesso acquirente intervenute

successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni non già rilevati dagli uffici doganali o dagli altri organi dell'Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento.

2. Tale sezione non può essere utilizzata per integrare la sezione 1 di elenchi riferiti a periodi precedenti con l'indicazione di operazioni riferite ad acquirenti diversi da quelli già indicati. In tale evenienza deve essere compilato un nuovo elenco riepilogativo delle cessioni di beni indicando le operazioni nella sezione 1.
3. In caso di rettifica del numero di identificazione dell'acquirente (Stato e codice IVA), ovvero della nomenclatura combinata, ovvero della natura della transazione occorre compilare due distinte righe dettaglio:
 - la prima per annullare quanto dichiarato in precedenza riportando in tutte le colonne i dati già comunicati ed indicando il segno “-” nella colonna 7;
 - la seconda per inserire i dati corretti, indicando il segno “+” nella colonna 7.
4. In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni o del valore statistico, è invece sufficiente indicare le variazioni in aumento od in diminuzione degli importi, dopo aver riportato il numero di identificazione (Stato e codice IVA) e, nel caso di rettifiche di elenchi mensili, il codice della nomenclatura combinata e la natura della transazione.
5. Le rettifiche dovute a variazioni dell'ammontare delle operazioni, sia in aumento che in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, ancorché compresi in più anni, possono essere indicate globalmente per ciascun acquirente e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state incluse negli elenchi riepilogativi.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 2.

Mese di riferimento (col. 2).

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo mensile, indicare il relativo mese di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Trimestre di riferimento (col. 3).

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo trimestrale, indicare il relativo trimestre di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Anno (col. 4).

Indicare l'anno di riferimento del riepilogo da rettificare.

Stato (col. 5).

Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (tabella A).

Codice IVA (col. 6).

Indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (tabella A).

Segno (col. 7).

Indicare il segno “+” o il segno “-” nel caso di variazione contabile, rispettivamente, in aumento o in diminuzione.

Ammontare delle operazioni in euro (col. 8).

Indicare la variazione, in euro, dell'ammontare delle cessioni di beni comunicato in precedenza.

Natura della transazione A (col. 9).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (vedi istruzioni di compilazione della colonna 5 del modello INTRA 1 bis).

Nomenclatura combinata (col. 10).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco. In applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione del 30 luglio 2020, Allegato V, Capitolo IV, Sezione 31, paragrafo 3, per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000. Per «spedizione» si intendono tutte le transazioni che durante il mese di riferimento sono oggetto della stessa fattura.

Valore statistico in euro (col. 11).

Indicare la variazione, in euro, del valore statistico delle merci comunicato in precedenza.

Sezione 3

Servizi resi registrati nel periodo (Mod. INTRA-1 *quater*).

Note generali.

1. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare le stesse colonne
2. Gli importi da indicare nella colonna "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore. Nel solo caso di importi inferiori a 0,5 euro l'importo da indicare dovrà essere sempre pari a 1 euro.
3. Per gli elenchi aventi periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015, in ciascuna riga di dettaglio sono riepilogati, sommando i relativi importi, tutti i servizi resi che presentano le stesse caratteristiche e cioè codice di identificazione IVA dell'acquirente, codice servizio e paese di pagamento.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 3.

Stato (col. 2).

Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (tabella A).

Codice IVA (col. 3).

Indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (tabella A).

Ammontare delle operazioni in euro (col. 4).

Indicare l'ammontare dei servizi resi, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Numero fattura (col. 5).

Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, indicare il numero della fattura relativa al servizio reso.

Data fattura (col. 6).

Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, indicare la data della fattura relativa al servizio reso.

Codice servizio (col. 7).

Indicare il codice del servizio secondo quanto previsto nella classificazione CPA (classificazione dei prodotti associati alle attività). A partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2018, per i soggetti che intendono avvalersi della semplificazione prevista nel comma 4.1 della determinazione congiunta dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 194409 del 25 settembre 2017 l'indicazione del servizio reso potrà essere limitata ai primi 5 caratteri in luogo dei 6 prevista dalla tabella CPA (Vedere tabella CPA pubblicata su www.adm.gov.it sezione Intrastat).

Modalità di erogazione (col. 8).

Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione. Indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese.

Modalità di incasso (col. 9).

Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita,

- a) Indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario;
- b) Indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in contocorrente bancario;
- c) Indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti a) e b).

Paese di pagamento (col. 10).

Indicare il Codice ISO del Paese in cui viene effettuato il pagamento del servizio reso.

Sezione 4

Rettifiche ai servizi resi indicati in sezione 3 di periodi precedenti (Mod. INTRA-1 *quinquies*)

Note generali

1. Tale sezione deve essere compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche (modifiche e/o cancellazioni) alle sezioni 3 di elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni riferite ad uno stesso acquirente intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori e/o correzioni non già rilevati dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento.
2. In caso di modifica di una qualsiasi informazione di una riga dettaglio dichiarata in precedenza nella sezione 3 occorre:
 - indicare nelle colonne da 2 a 5 gli estremi che identificano la riga dettaglio da modificare dichiarata in precedenza;
 - indicare nelle colonne da 6 a 14 tutti i dati comprensivi delle modifiche.
3. In caso di cancellazione di una riga dettaglio dichiarata in precedenza nella sezione 3 occorre:
 - indicare nelle colonne da 2 a 5 gli estremi che identificano la riga dettaglio da cancellare dichiarata in precedenza;
 - non compilare le colonne da 6 a 14.
4. Tale sezione non può essere utilizzata per integrare la sezione 3 di elenchi riferiti a periodi precedenti con l'indicazione di operazioni riferite ad acquirenti diversi da quelli già indicati. In tale evenienza deve essere compilato un nuovo elenco riepilogativo dei servizi resi indicando le operazioni nella sezione 3.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 4.

Sezione doganale (col. 2).

Indicare il codice dell'ufficio doganale al quale è stato presentato l'elenco da rettificare.

Anno (col. 3).

Indicare l'anno riportato nella data del protocollo dell'elenco da rettificare.

Protocollo dichiarazione (col. 4).

Indicare il numero di protocollo senza il carattere di controllo (CIN) dell'elenco da rettificare.

Progr. Sez. 3 (col. 5).

Indicare il numero progressivo della riga dettaglio della sezione 3 da rettificare.

Stato (col. 6).

In caso di modifica indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (tabella A). In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Codice IVA (col. 7).

In caso di modifica indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente. Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (tabella A).

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Ammontare delle operazioni in euro (col. 8).

In caso di modifica indicare l'ammontare dei servizi resi, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Numero fattura (col. 9)

Indicazione facoltativa per rettifiche ad elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, in caso di modifica indicare il numero della fattura relativa al servizio reso; in caso di cancellazione non compilare la colonna.

Data fattura (col. 10).

Indicazione facoltativa per rettifiche ad elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, in caso di modifica indicare la data della fattura relativa al servizio reso; in caso di cancellazione non compilare la colonna.

Codice servizio (col. 11).

In caso di modifica indicare il codice del servizio secondo quanto previsto nella classificazione CPA (classificazione dei prodotti associati alle attività). A partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2018, per i soggetti che intendono avvalersi della semplificazione prevista nel comma 4.1 della determinazione congiunta dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 194409 del 25 settembre 2017 l'indicazione del servizio reso potrà essere limitata ai primi 5 caratteri in luogo dei 6 prevista dalla tabella CPA (Vedere tabella CPA pubblicata su www.adm.gov.it sezione Intrastat).

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Modalità di erogazione (col. 12).

Indicazione facoltativa per rettifiche ad elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, in caso di modifica indicare:

- a) il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione;
- b) il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese. In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Modalità di incasso (col. 13).

Indicazione facoltativa per rettifiche ad elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, in caso di modifica:

- a) indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario.
- b) indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in contocorrente bancario.
- c) indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti a) e b).

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Paese di pagamento (col. 14).

In caso di modifica indicare il codice ISO del Paese nel quale viene effettuato il pagamento del servizio reso. In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Sezione 5

Call off stock registrate nel periodo (Mod. INTRA-1sexies).

Note generali.

1. La sezione deve essere compilata a partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022.
2. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare le stesse colonne

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 5.

Stato (col. 2).

Indicare il codice ISO dello Stato membro destinatario dei beni (tabella A).

Codice IVA (col. 3).

Indicare il codice di identificazione IVA del destinatario dei beni.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (tabella A).

Tipo operazione (col. 4).

Indicare il codice corrispondente al tipo di operazione (vedi tabella E)

Stato (col. 5).

Indicare il codice ISO dello Stato membro del nuovo destinatario dei beni (tabella A).

Codice IVA (col. 6).

Indicare il codice di identificazione IVA del nuovo destinatario di beni.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (tabella A).

Titolo III

ELENCHI RIEPILOGATIVI DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RICEVUTI

Frontespizio (Mod. INTRA-2)

Nel primo riquadro vanno indicati il periodo di riferimento (mensile o trimestrale) con l'indicazione del mese (da 1 a 12) o del trimestre (da 1 a 4) di riferimento e l'anno di riferimento. A partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022 vengono abrogati i modelli INTRA-2 trimestrali.

Il numero di riferimento da attribuire all'elenco deve seguire una numerazione progressiva per ogni soggetto che lo presenta (soggetto obbligato o soggetto delegato) in modo da poter essere univocamente individuato. La numerazione è unica nel corso degli anni indipendentemente dal tipo di elenco e dalla modalità di presentazione.

Nel riquadro del soggetto obbligato va indicato il numero di partita IVA e:

- nel caso di persona fisica, il cognome e il nome del soggetto;
- nel caso di soggetto diverso da persona fisica, la denominazione/ragione sociale.

Inoltre vanno barrate:

- la casella 1, dai soggetti che presentano per la prima volta gli elenchi riepilogativi;
- la casella 2, dai soggetti che, nel periodo cui si riferisce l'elenco, hanno cessato la propria attività o hanno variato il numero di partita IVA.

Se il soggetto obbligato si avvale di un soggetto diverso per la presentazione degli elenchi, , nel riquadro relativo al soggetto delegato va indicato il numero di partita IVA dello stesso, nonché il suo cognome e nome o la sua denominazione/ragione sociale.

Nel riquadro relativo ai dati riassuntivi dell'elenco vanno indicato il numero complessivo delle righe di dettaglio e l'ammontare complessivo in euro delle operazioni per ciascuna sezione (1, 2, 3 e 4).

La compilazione del frontespizio per la presentazione in dogana è completata con la data e la firma del dichiarante.

Sezione 1

Acquisti di beni registrati nel periodo (Mod. INTRA-2 *bis*)

Note generali.

1. Tutte le informazioni contenute nel modello INTRA-2 bis sono rese per finalità statistiche. Gli acquisti intracomunitari di beni vanno riepilogati nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano oppure nel mese di calendario nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell'imposta per le merci unionali sulle quali l'IVA diventa esigibile ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio. Tuttavia, se l'intervallo di tempo tra l'acquisto delle merci e il fatto generatore dell'imposta è superiore a due mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano. Sono escluse dall'obbligo di indicazione negli elenchi Intrastat tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni in cui i beni non entrano nel territorio italiano (ad esempio l'operazione triangolare in cui il soggetto italiano è il promotore dell'operazione).
2. Per i soggetti diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 1 della presente determinazione, la compilazione di questa sezione è da ritenersi facoltativa.
3. In ciascuna riga di dettaglio sono riepilogate, sommando gli elementi quantitativi e di valore richiesti, gli acquisti di beni che presentano le stesse caratteristiche e cioè: natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se fornito), modo di trasporto (se fornito), paese di provenienza, paese di origine e provincia di destinazione.
4. Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" e "VALORE STATISTICO IN EURO" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore. Nel solo caso di importi inferiori a 0,5 euro l'importo da indicare dovrà essere sempre pari a 1 euro.
5. Le quantità da indicare nelle colonne "MASSA NETTA" e "UNITA' SUPPLEMENTARI" sono arrotondate all'unità. Nel solo caso di quantità di "MASSA NETTA" inferiori a 1 Kg si dovrà indicare 1.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 1.

Stato (col. 2).

Indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (tabella A).

La compilazione della colonna è facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2022

Codice IVA (col. 3).

Indicare il codice di identificazione IVA del fornitore.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (tabella A).

La compilazione della colonna è facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2022.

Ammontare delle operazioni in euro (col. 4).

Indicare l'ammontare degli acquisti di beni, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Le imposte sulla produzione e sui consumi pagate o da pagare in Italia non vanno comprese in detto ammontare.

Ammontare delle operazioni in valuta (col. 5).

Indicare l'ammontare degli acquisti di beni, espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore, qualora diversa dall'euro.

La compilazione della colonna è facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2022.

Natura della transazione A (col. 6).

Indicare il codice numerico corrispondente alla colonna A della sottostante tabella B. Le operazioni triangolari, indicate con codice alfabeticamente, non devono essere riepilogate negli elenchi Intra-2 bis a partire dall'anno di riferimento 2018.

Natura della transazione B (col. 7).

I soggetti di cui all'articolo 6, comma 4 del Decreto 22 febbraio 2010, vale a dire coloro che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni superiore a euro 20.000.000, indicano nel campo "Natura della transazione B" il codice numerico corrispondente alla colonna B della sottostante tabella B. Nel caso di operazioni triangolari, il campo non deve essere compilato.

Per periodi di riferimento antecedenti l'anno 2022, l'informazione non deve essere fornita.

Nomenclatura combinata (col. 8).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco. In applicazione all'articolo 3 della presente determinazione, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi senza disaggregazione della Nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000, per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000. Per «spedizione» si intendono tutte le transazioni che durante il mese di riferimento sono oggetto della stessa fattura.

Massa netta (col. 9).

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Per le sottovoci della nomenclatura combinata che prevedono anche l'unità supplementare, la colonna deve essere compilata esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010.

Unità supplementari (col. 10).

Se ricorre il caso, indicare la quantità della merce espressa nell'unità di misura supplementare prevista dalla nomenclatura combinata della tariffa doganale.

Valore statistico in euro (col. 11).

La colonna deve essere compilata:

- a) dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010;
- b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non è stata compilata la colonna 4.

Va indicato il valore statistico delle merci secondo la definizione contenuta nell'allegato V al regolamento (UE) n. 2020/1197 della Commissione, Capitolo II, sez. 10.

Tale valore è stabilito sulla base imponibile determinata ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, o del suo controvalore, eventualmente rettificato per tener conto delle spese accessorie, ovvero le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di ingresso in Italia (valore franco confine italiano). Qualora la base imponibile non debba essere dichiarata ai fini fiscali, il suo controvalore corrisponde al valore fatturato, IVA esclusa, o, in mancanza di tale valore, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita.

Per le merci arrivate a seguito o in vista di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione), il valore statistico è stabilito sulla base del controvalore definito sopra, ovvero dell'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita delle stesse.

Condizioni di consegna (col. 12).

Indicare il codice che individua il gruppo nel quale le condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate sono classificate, secondo lo standard adottato congiuntamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (tabella D, terza colonna).

La colonna deve essere compilata soltanto dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010.

Modo di trasporto (col. 13).

Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l'introduzione delle merci in Italia (tabella C).

La colonna deve essere compilata soltanto dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010.

Paese di provenienza (col. 14).

Indicare il codice ISO del Paese membro dal quale le merci sono state spedite (tabella A).

Qualora le merci, prima di entrare in Italia, abbiano fatto sosta in uno o più Stati membri per operazioni non inerenti al trasporto, indicare il codice dello Stato membro in cui si è verificata l'ultima sosta.

Paese di origine (col. 15).

Il «paese di origine» è lo Stato membro o il paese di origine delle merci, del quale va indicato il codice ISO secondo la tariffa doganale d'uso integrata ('IT' incluso), individuato secondo i seguenti criteri.

Le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o paese o territorio sono originarie di tale Stato membro o paese o territorio.

Le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o paese o territorio sono considerate originarie dello Stato membro o paese o territorio in cui sono state sottoposte all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione. L'origine delle merci non unionali è determinata conformemente alle disposizioni del codice doganale dell'Unione che stabilisce le norme in materia di origine non preferenziale.

Provincia di destinazione (col. 16).

Indicare la sigla automobilistica della provincia in cui le merci sono destinate al consumo o alla commercializzazione ovvero assoggettate ad operazioni di perfezionamento.

Sezione 2

Rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti (Mod. INTRA-2 *ter*)

Note generali

1. Questa sezione deve essere compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche alle sezioni 1 di elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni riferite ad uno stesso fornitore intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni sostanziali non già rilevati dagli uffici doganali o dagli altri organi dell'Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento.
2. Tale sezione non può essere utilizzata per integrare la sezione 1 di elenchi riferiti a periodi precedenti con l'indicazione di operazioni riferite a fornitori diversi da quelli già indicati. In tale evenienza deve essere compilato un nuovo elenco riepilogativo degli acquisti di beni indicando le operazioni nella sezione 1.
3. In caso di rettifica del numero di identificazione del fornitore (Stato e codice IVA), ovvero della nomenclatura combinata, ovvero della natura della transazione occorre compilare due distinte righe dettaglio
 - la prima per annullare quanto dichiarato in precedenza riportando in tutte le colonne i dati già comunicati ed indicando il segno “-” nella colonna 7;
 - la seconda per inserire i dati corretti, indicando il segno “+” nella colonna 7.
4. In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni in euro o dell'ammontare delle operazioni in valuta o del valore statistico, è invece sufficiente indicare le variazioni in aumento od in diminuzione degli importi, dopo aver riportato il numero di identificazione (Stato e codice IVA), qualora indicato nel modello INTRA-2 bis da rettificare, il codice della nomenclatura combinata e la natura della transazione.
5. Le rettifiche dovute a variazioni dell'ammontare delle operazioni, sia in aumento che in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, ancorché compresi in più anni, possono essere indicate globalmente per ciascun fornitore, qualora indicato nel modello INTRA-2 bis da rettificare, e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state incluse negli elenchi riepilogativi.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 2.

Mese di riferimento (col. 2).

Indicare il mese di riferimento del riepilogo da rettificare.

Trimestre di riferimento (col. 3)

Indicare il trimestre di riferimento del riepilogo da rettificare (solo per rettificare elenchi riferiti a periodi fino a tutto il 2021).

Anno (col. 4).

Indicare l'anno di riferimento del riepilogo da rettificare.

Stato (col. 5).

Se precedentemente fornito, indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (tabella A).

Codice IVA (col. 6).

Se precedentemente fornito, indicare il codice di identificazione IVA del fornitore.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (tabella A).

Segno (col. 7).

Indicare il segno “+” o il segno “-” nel caso di variazione contabile, rispettivamente, in aumento o in diminuzione.

Ammontare delle operazioni in euro (col. 8).

Indicare la variazione, in euro, dell'ammontare degli acquisti di beni comunicato in precedenza.

Ammontare delle operazioni in valuta (col. 9).

Se precedentemente fornito, indicare, nella valuta dello Stato membro del fornitore, la variazione dell'ammontare degli acquisti di beni comunicato in precedenza.

Natura della transazione [A](#) (col. 10).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (colonna A della sottostante tabella B).

Nomenclatura combinata (col. 11).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

Valore statistico in euro (col. 12).

Indicare la variazione, in euro, del valore statistico delle merci comunicato in precedenza.

Sezione 3

Servizi ricevuti registrati nel periodo (Mod. INTRA-2 *quater*)

Note generali.

1. A partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2018, tutte le informazioni contenute nel modello INTRA-2 *quater* sono rese per finalità statistiche.
2. Con riguardo ai servizi intracomunitari ricevuti dal 1° gennaio 2018, per i soggetti diversi da quelli individuati dal comma 2.1 della determinazione congiunta dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 194409 del 25 settembre 2017, la compilazione di questa sezione è da ritenersi facoltativa.
3. Gli importi da indicare nella colonna "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore. Nel solo caso di importi inferiori a 0,5 euro l'importo da indicare dovrà essere sempre pari a 1 euro.
4. Per gli elenchi aventi periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2022, in ciascuna riga di dettaglio sono riepilogati, sommando i relativi importi, tutti i servizi ricevuti che presentano le stesse caratteristiche e cioè Stato, Codice servizio, Numero fattura (se fornito) e Data fattura (se fornita).

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 3.

Stato (col. 2).

Indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (tabella A).

Codice IVA (col. 3).

Indicare il codice di identificazione IVA del fornitore.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (tabella A).

La compilazione della colonna è facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2022.

Ammontare delle operazioni in euro (col. 4).

Indicare l'ammontare dei servizi ricevuti, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Ammontare delle operazioni in valuta (col. 5).

Indicare l'ammontare dei servizi ricevuti, espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore, qualora diversa dall'euro.

La compilazione della colonna è facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2022.

Numero fattura (col. 6).

Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, indicare il

numero della fattura relativa al servizio ricevuto.

Data fattura (col. 7).

Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento a partire dall'anno 2015; se fornita, indicare la data della fattura relativa al servizio ricevuto.

Codice servizio (col. 8).

Indicare il codice del servizio secondo quanto previsto nella classificazione CPA. A partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2018, per i soggetti che intendono avvalersi della semplificazione prevista nel comma 2.3 della determinazione congiunta dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane ed dei Monopoli prot. n. 194409 del 25 settembre 2017 l'indicazione del servizio ricevuto potrà essere limitata ai primi 5 caratteri in luogo dei 6 prevista dalla tabella CPA (Vedere tabella CPA pubblicata su www.adm.gov.it sezione Intrastat).

Modalità di erogazione (col. 9).

Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015, se fornita, indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio ricevuto venga erogato in un'unica soluzione; indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio ricevuto venga erogato a più riprese.

Modalità di incasso (col. 10)

Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015, se fornita:

- a) Indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio ricevuto venga pagato mediante bonifico bancario.
- b) Indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio ricevuto venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario.
- c) Indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio ricevuto venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti a) e b).

Paese di pagamento (col. 11).

Indicare il codice ISO del Paese nel quale viene effettuato il pagamento del servizio ricevuto (tabella A).

La compilazione della colonna è facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2022.

Sezione 4

Rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di periodi precedenti (Mod. INTRA-2 *quinquies*)

Note generali

1. Tale sezione deve essere compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche (modifiche e/o cancellazioni) alle sezioni 3 di elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni riferite ad uno stesso fornitore intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori o correzioni non già rilevati dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento.
2. In caso di modifica di una qualsiasi informazione di una riga dettaglio dichiarata in precedenza nella sezione 3 occorre:
 - indicare nelle colonne da 2 a 5 gli estremi che identificano la riga dettaglio da modificare dichiarata in precedenza;
 - indicare nelle colonne da 6 a 15 tutti i dati comprensivi delle modifiche, qualora indicati nel modello INTRA-2 quater da rettificare.
3. In caso di cancellazione di una riga dettaglio dichiarata in precedenza nella sezione 3 occorre:
 - indicare nelle colonne da 2 a 5 gli estremi che identificano la riga dettaglio da cancellare dichiarata in precedenza;
 - non compilare le colonne da 6 a 15.
4. Tale sezione non può essere quindi utilizzata per integrare la sezione 3 di elenchi riferiti a periodi precedenti con l'indicazione di fornitori diversi da quelli già indicati. In tale evenienza deve essere compilato un nuovo elenco riepilogativo dei servizi ricevuti indicando le operazioni nella sezione 3.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 4.

Sezione doganale (col. 2).

Indicare il codice dell'ufficio doganale al quale è stato presentato l'elenco da rettificare.

Anno (col. 3).

Indicare l'anno riportato nella data del protocollo dell'elenco da rettificare.

Protocollo dichiarazione (col. 4).

Indicare il numero di protocollo senza il carattere di controllo (CIN) dell'elenco da rettificare.

Progr. Sez. 3 (col. 5).

Indicare il numero progressivo della riga dettaglio della sezione 3 da rettificare.

Stato (col. 6).

In caso di modifica indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (tabella A). In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Codice IVA (col. 7).

In caso di modifica, indicare il codice di identificazione IVA del fornitore.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (tabella A).

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Ammontare delle operazioni in euro (col. 8).

In caso di modifica indicare l'ammontare dei servizi ricevuti, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Ammontare delle operazioni in valuta (col. 9).

In caso di modifica indicare l'ammontare dei servizi ricevuti espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore. La colonna non deve essere compilata se lo Stato membro del fornitore rientra fra quelli che hanno adottato l'euro.

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Numero fattura (col. 10).

Indicazione facoltativa per rettifiche ad elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, in caso di modifica indicare il numero della fattura relativa al servizio ricevuto; in caso di cancellazione non compilare la colonna.

Data fattura (col. 11).

Indicazione facoltativa per rettifiche ad elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015; se fornita, in caso di modifica indicare la data della fattura relativa al servizio ricevuto; in caso di cancellazione non compilare la colonna.

Codice servizio (col. 12).

In caso di modifica indicare il codice del servizio secondo quanto previsto nella classificazione CPA. A partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2018, per i soggetti che intendono avvalersi della semplificazione prevista nel comma 2.3 della determinazione congiunta dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 194409 del 25 settembre 2017, l'indicazione del servizio ricevuto potrà essere limitata ai primi 5 caratteri in luogo dei 6 prevista dalla tabella CPA (Vedere tabella CPA pubblicata su www.adm.gov.it sezione Intrastat).

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Modalità di erogazione (col. 13).

In caso di modifica indicare:

- a) il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio ricevuto venga erogato in un'unica soluzione;
- b) il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio ricevuto venga erogato a più riprese. In caso di

cancellazione non compilare la colonna.

Modalità di incasso (col. 14).

In caso di modifica:

- a) indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio ricevuto venga pagato mediante bonifico bancario.
- b) indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio ricevuto venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario.
- c) indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio ricevuto venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti a) e b).

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Paese di pagamento (col. 15).

In caso di modifica indicare il codice ISO del Paese nel quale viene effettuato il pagamento del servizio ricevuto. In caso di

cancellazione non compilare la colonna.

Tabella A

PAESI MEMBRI DELL'UNIONE

Codice ISO	Stato Membro	Numero di caratteri del codice IVA (VIES)
AT	AUSTRIA	9
BE	BELGIO	10
BG	BULGARIA	9 ovvero 10
CY	CIPRO	9
HR	CROAZIA	11
DK	DANIMARCA	8
EE	ESTONIA	9
FI	FINLANDIA	8
FR	FRANCIA	11
DE	GERMANIA	9
GB (1)	GRAN BRETAGNA	5 ovvero 9 ovvero 12
EL	GRECIA	9
IE	IRLANDA	8
XI (2)	IRLANDA DEL NORD	5 ovvero 9 ovvero 12
IT	ITALIA	11
LV	LETTONIA	11
LT	LITUANIA	9 ovvero 12
LU	LUSSEMBURGO	8
MT	MALTA	8
NL	OLANDA	12
PL	POLONIA	10
PT	PORTOGALLO	9
CZ	REPUBBLICA CECA	8 ovvero 9 ovvero 10
SK	REPUBBLICA SLOVACCA	10
RO	ROMANIA	da 2 a 10
SI	SLOVENIA	8
ES	SPAGNA	9
SE	SVEZIA	12
HU	UNGHERIA	8

(1) il codice paese GB può essere utilizzato per individuare i soggetti VIES per le transazioni commerciali con periodi di riferimento antecedenti il 2021

(2) il codice paese XI può essere utilizzato per individuare i soggetti VIES per le cessioni e acquisto di beni con periodi di riferimento decorrenti dal 2021 (sono escluse dalla rilevazione Intrastat le operazioni di servizi prestati/ricevuti da soggetti residenti in Irlanda del Nord)

Tabella B
NATURA DELLA TRANSAZIONE

Colonna A		Colonna B		Codice letterale per cessioni in operazioni triangolari
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	
1	Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario (Nota N1)	1	Vendita/acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione per gli scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi	A
		2	Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza) (Nota N2)	
2	Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria	1	Restituzione di merci (Nota N3)	B
		2	Sostituzione di merci restituite	
		3	Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite	
3	Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà, o che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N4)	1	Movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock) (Nota N5)	C
		2	Spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock) (Nota N6)	
		3	Leasing finanziario (Nota N7)	
		4	Transazioni che comportano un trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N7)	
4	Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7)	1	Merci che devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore	D
		2	Merci che non devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore	
5	Transazioni successive a una lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7)	1	Merci che ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore	E
		2	Merci che non ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore	
7	Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento (non comportanti un trasferimento della proprietà, relative a merci in quasi importazione o quasi esportazione)	1	Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro con successiva esportazione verso un altro Stato membro (Nota N8)	F
		2	Trasporto di merci da uno Stato membro a un altro Stato membro per sottoporre le merci al regime di esportazione (Nota N9)	
8	Transazioni che implicano la fornitura di materiali da costruzione e di attrezzature tecniche nell'ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l'intero contratto			G
9	Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici	1	Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi (Nota N7)	H
		9	Altra	

Note esplicative per la codifica della Natura della transazione:

- N1.** Sono escluse le transazioni avvenute in regime di call-off stock o consignment stock per le quali va invece indicata nella colonna A la modalità '3'
- N2.** La modalità '12' non va riepilogata ai fini Intrastat
- N3.** Nella modalità '21', se il bene restituito è rotto o difettoso, il valore statistico indicato deve riferirsi al valore corrisposto per il bene integro
- N4.** Vanno incluse in questa modalità anche le transazioni avvenute sotto il regime di call-off stock o consignment stock
- N5.** Con la modalità '31' vengono indicati vendite e acquisti successivi a movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock)
- N6.** Con la modalità '32' vengono indicati vendite o acquisti preceduti da spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock)
- N7.** Per la corretta indicazione del valore statistico si faccia riferimento alle relative indicazioni riportate nelle istruzioni alla compilazione
- N8.** Con la modalità '71' vengono indicati gli arrivi in Italia di merce immessa in libera pratica in altri Stati Membri, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà
- N9.** Con la modalità '72' vengono indicate le spedizioni verso altri Stati Membri per sottoporre le merci al regime di esportazione, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà.

Tabella C**MODO DI TRASPORTO**

Codice	Descrizione
1	Trasporto marittimo
2	Trasporto ferroviario
3	Trasporto stradale
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali
7	Installazioni fisse di trasporto
8	Trasporto per vie d'acqua
9	Propulsione propria

Tabella D**CONDIZIONI DI CONSEGNA**

Codice Incoterms	Descrizione	Codice gruppo
EXW	Franco fabbrica	E
FCA	Franco vettore	F
FAS	Franco sotto bordo	
FOB	Franco a bordo	
CFR	Costo e nolo	C
CIF	Costo, assicurazione, nolo	
CPT	Trasporto pagato fino a...	
CIP	Trasporto pagato, assicurazione inclusa, fino a...	
DAP	Reso al luogo di destinazione	D
DPU	Reso al luogo di destinazione scaricato	
DDP	Reso sdoganato (non va usato negli elenchi Intra	

Tabella E**TIPO OPERAZIONE**

Tipo operazione	Descrizione
1	Trasferimento di beni
2	Cancellazione di un precedente trasferimento di beni (per beni tornati al mittente)
3	Cancellazione di un precedente trasferimento di beni che sono stati spediti ad altro soggetto (in questa evenienza occorre indicare gli estremi del soggetto nelle colonne 5 e 6 del modello INTRA-1 Sexies)